

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROMAGNOLI CARETTONI Tullia e ANDERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1976

Modifiche alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge in esame si intende ovviare alla disparità del trattamento esistente, in base all'attuale normativa, tra il Corpo di polizia femminile ed i funzionari di pubblica sicurezza di sesso maschile.

Come è noto, la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, prevede l'istituzione di un Corpo di polizia femminile. Al personale di polizia femminile, diviso nel ruolo delle ispettrici di polizia e delle assistenti di polizia, vengono affidate talune attribuzioni relative, in modo particolare, a reati contro la moralità pubblica ed il buon costume, la famiglia, i minori e così via. Stabilita questa sfera di attribuzioni, la legge, dopo aver indicato le modalità di espletamento dei concorsi per l'immissione ai ruoli suddetti, detta una serie di norme che di fatto discrimina, sia sotto il profilo normativo che sotto quello economico, le appartenenti al Corpo femminile rispetto ai colleghi di sesso diverso.

Con il presente disegno di legge si vuole appunto ovviare a tale situazione. Innanzitutto viene stabilito il principio che identiche debbono essere le attribuzioni riservate al personale maschile e a quello femminile di pubblica sicurezza. A tale eguaglianza di attribuzioni dovrà poi corrispondere uguale progressione di carriera e di trattamento economico, in modo particolare per quanto riguarda le ispettrici di polizia. Viene quindi disciplinata la normativa, finora discriminatoria, in materia di indennità di servizio

speciale e indennità speciale di pubblica sicurezza. Da ultimo viene riconosciuta la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza anche alle assistenti di polizia.

Queste disposizioni vengono suggerite per superare almeno in parte le discriminazioni tuttora sussistenti in questo campo nei confronti delle donne, confortati anche dal fatto che — nelle questure dove uguali compiti sono stati affidati al personale sia maschile che femminile — le esperienze sono nettamente positive.

È chiaro che una soluzione radicale dei problemi sopra esposti potrebbe altresì scaturire da una normativa che aprisse alle donne senza alcuna discriminazione gli accessi alla carriera di pubblica sicurezza finora riservati agli uomini. Si è preferito però, in prima approssimazione, andare per ora ad una modifica dell'attuale disciplina, restando tuttavia disponibili, qualora se ne verificassero i presupposti, a risolvere in maniera più radicale, e forse più opportuna, il problema della discriminazione tra i due sessi negli organi di polizia.

I proponenti, dunque, pur consapevoli dei limiti del presente disegno di legge confidano che il Senato voglia approvarlo per cancellare una discriminazione che lede sia il principio di parità fra i sessi che la realtà concreta della nostra attuale società e che, infine, umilia di fatto il Corpo di polizia femminile di cui tutti riconoscono i meriti di capacità e abnegazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Al personale femminile di polizia di cui all'articolo 1 sono affidate le medesime attribuzioni riservate al personale maschile ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 4 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è inserito il seguente:

« Ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico e normativo ad essa connesso, le ispettrici di polizia sono pienamente equiparate al personale civile di pubblica sicurezza di sesso maschile ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Nell'esercizio delle loro funzioni le ispettrici e le assistenti di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria e hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza ».

Art. 4.

L'articolo 10 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« Alle ispettrici e alle assistenti di pubblica sicurezza sono corrisposte le medesime indennità di servizio speciale e indennità speciale di pubblica sicurezza spettanti ai funzionari di pubblica sicurezza di sesso maschile con corrispondente coefficiente di trattamento economico in conformità alle vigenti disposizioni di legge ».